



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati

dr. Isabella Diani Presidente rel

dr. Matilde Pezzullo Consigliere

dr. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
1.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il n.4127/2015 vertente

TRA

Pezzone Francesco, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola,
rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Pezone ed elettivamente domiciliato presso lo
studio in Teverola alla via San Lorenzo P.co dei Sogni

Appellante

E

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche quale procuratore speciale
della SpA società di cartolarizzazione dei crediti Inps- S.C.C.I- in persona del legale
rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio , Ida Verrengia,
Mauro Elberti ,Luca Cuzzupoli,Itala De Benedictis,Gianluca Tellone, tutti
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in via G.
Ferraris n.4

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10 novembre 2015 l'appellante in epigrafe ha impugnato
la sentenza numero 410/ 2015 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di
Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione avverso l'avviso di addebito
3282013000610767000 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma



complessiva di € 73.014,70 a titolo di omissioni contributive per dipendenti aziendali in favore dell'Inps per il periodo dal 1/2007 al 12/2011

L'appellante ha censurato la sentenza sotto il profilo dell'errata, illogica e contraddittoria valutazione delle allegazioni in fatto e delle emergenze istruttorie, anche documentali, ed ha insistito sull'ammissione della prova testimoniale già richiesta ed articolata del giudizio di primo grado; con un secondo motivo ha rilevato che il giudice di prime cure ha ommesso ogni valutazione in ordine alle contestazioni mosse in opposizione in riferimento alle modalità di quantificazione delle somme aggiuntive.

Si è ritualmente costituito l'Inps con memoria in data 27 settembre 2016 con cui quale ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.

La Corte ha ritenuto necessario espletare la prova testimoniale richiesta attraverso l'esame di due testi all'udienza del 18/6/2018.

All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso :

-che in data 29/12/2012 il servizio ispettivo dell'Inps sede di Caserta in persona dei funzionari Scopelliti e Pace procedevano ispezione dell'azienda agricola Pezone Francesco con sede in Parete.

- che con l'atto di opposizione era stata eccepita l'illegittimità del verbale Inps numero 20000/00/29/37/53, notificato in data 6/11/2012, con il quale si era proceduto al recupero delle agevolazioni contributive per errato inquadramento dei dipendenti nella 3° area 3° livello anziché nella 3° area 1° livello;

- che il ricorrente aveva allegato di avere correttamente inquadrato i lavoratori utilizzati applicando il C.C.N.L. di categoria che include i dipendenti impiegati per la semina raccolta di ortaggi e frutta nella declaratoria corrispondente alla 3° area 3° livello;

-che i verbalizzanti non avevano tenuto in nessuna considerazione il fatto che l'azienda agricola coltivava prodotti stagionali impiegando i suoi dipendenti solo per alcuni giorni nell'ambito di pochi mesi di assunzione.

Il primo Giudice nel respingere l'opposizione ha fondato la sua motivazione ritenendo vero quanto oggetto dell'impugnato accertamento, sotteso all'opposto avviso di pagamento di crediti previdenziali, ma ha ommesso ogni valutazione riguardante i mezzi di prova offerti dall'allora opponente a fondamento della allegazione che in ragione



della stagionalità della sua attività agricola aveva impiegato lavoratori non professionali e/o al primo impiego.

La Corte come si è detto ha ritenuto necessario esperire la prova testimoniale.

All'esito dell'istruttoria il motivo di appello relativo al non corretto inquadramento dei lavoratori dipendenti risulta infondato e deve essere rigettato.

Invero entrambe le testi hanno riferito :

-di avere sempre lavorato nel campo della raccolta della frutta , fragole, meloni o altri tipi di frutta e verdura (fin dagli anni '90 la teste Davide Caterina e dal 1987 la teste Longobardi Anna) .

- di avere cominciato a lavorare per Pezone dal 2011 stagionalmente (da aprile a giugno) per circa tre o quattro giorni a settimana ciò dipendendo “ dalle esigenze della raccolta.”

Il C.C.N.L. di categoria all'articolo 17 nell'individuare le lavoratori professionali testualmente prevede che *“appartengono alla 3 area e vanno inquadrati nel 3 livello economico gli addetti alla semina, trapianto, raccolta di prodotti agricoli”* salvo poi specificare nella nota numero 38, relativa al medesimo articolo, che si intendono per tali *“ i lavoratori non professionali o alla prima esperienza nella specifica mansione”*. Ai fini dell'inquadramento al 3° livello, come invocato dal datore di lavoro, non è dunque rilevante che si sia trattato di lavoratori stagionali o che l'impiego non sia stato quotidiano o continuativo ma deve essere provato che si trattasse di lavoratori non professionali o alla prima esperienza.

Ciò posto il datore di lavoro ,né sotto il profilo documentale nè attraverso la prova testimoniale , ha provato di avere impiegato lavoratori non professionali o al primo impiego. Anzi dalla prova testimoniale è emerso che le lavoratrici , peraltro non solo stagionali (v.teste Davide Caterina che ha riferito che negli anni '90 aveva lavorato continuativamente sempre nel campo ortofrutticolo) vantano un'esperienza pluridecennale nella raccolta della frutta.

Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato .

Le somme aggiuntive sono state correttamente quantificate ex art 116 della L. 338/2000 (Legge finanziaria 2001) che ha riformulato le due fattispecie (omissione ed evasione contributiva) e graduato diversamente le sanzioni: l'ipotesi sub a) rimane testualmente identica a quella dell'[art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e pertanto vi è omissione contributiva nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; formula



invece diversamente l'ipotesi sub b), disponendo che si ha evasione quando sono omesse o non conformi al vero registrazioni o denunce obbligatorie, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in *essere ovvero le retribuzioni erogate*(cfr Cass. sez L. n. 14727/2003.)

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di natura e criteri di operatività dell'apparato sanzionatorio conseguente alle inadempienze contributive che l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 1 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323 Cass. n. 16262 del 2018)

Quanto all'inquadramento in termini di evasione e non di omissione dell'inadempimento contributivo in questione, (vd. Cass. 15.1.2003, n. 533 e Cass. 2.10.2003, n. 14727), va precisato che il non corretto adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte del datore di lavoro - in ipotesi di mancata realizzazione della fattispecie legale che legittima il pagamento della contribuzione agevolata- non può certo emergere dalla documentazione aziendale, ne' dalle denunce effettuate dal datore (come invece si verifica nell'ipotesi della omissione), richiedendo invece un'attività ispettiva, quale quella in effetti svolta nel caso di specie (Cass. sez L. n. 25545/2018)

Le spese del grado possono essere compensate per intero in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni esaminate che hanno determinato la necessità di espletare la prova testimoniale.

La sentenza va confermata anche con riferimento alla condanna alle spese del primo grado non essendovi stato uno specifico motivo di impugnazione.

Va applicato il disposto di cui alla legge 228/2012

P.Q.M

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado .



Compensa le spese

Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater D.P.R. n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012.

Napoli 1.10.2018

Il Presidente est.re

Isabella Diani

